

E-FATTURA, QUANDO CONVIENE ESERCITARE L'OPZIONE EX D.LGS 127/15: CINQUE CASI PRATICI

Una più attenta analisi della norma può convincere l'azienda cliente ad adottare un processo di fatturazione elettronica; occorre però che qualcuno la accompagni verso il futuro digitale

Ci siamo! Se fino al 6 febbraio 2017 la preoccupazione di dover esercitare una opzione valevole per 5 anni poteva essere motivo ostativo all'avvio di un processo di fatturazione elettronica da veicolare tramite lo SDI dal 7 febbraio non è più così.

Infatti, con la Circolare AdE 1/E contenente i primi chiarimenti in merito alle modalità di trasmissione telematica all'Agenzia entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute è stato chiarito che, **anche per quei soggetti che non eserciteranno l'opzione ex D.Lgs 127/15 il Sistema di Interscambio memorizzerà i dati di tutte le fatture veicolate** da esso e, pertanto, non occorrerà reinviarli con il nuovo "spesometro" ex DL 193/116 (che, rispetto al precedente, non gli somiglia per nulla).

Ma allora, visto che i dati delle fatture elettroniche - emesse e ricevute - transitate dallo SDI sono comunque raccolti dall'Agenzia delle Entrate vale ancora la pena esercitare l'opzione? Dipende. Facciamo alcuni esempi.

1) Domanda: ho un **cliente in contabilità semplificata** (ditta individuale e/o società di persone) o un professionista? Naturalmente SI.

Esercito quindi l'opzione, mi organizzo per mettere a disposizione del cliente un portale di fatturazione elettronica dove lo stesso, in autonomia, predispone le fatture, le convalida, le firma (o le firmo io) le trasmetto allo SDI, le importo in contabilità, non stampo più i registri IVA, trasmetto trimestralmente i dati solo di quelle fatture passive che ancora, purtroppo, il cliente riceve cartacee. Infine non mi preoccupa neppure della conservazione a norma perché, ai soli fini fiscali, non è necessario (ex art. 4 c.3 DL 193/16)

2) ho un **cliente costantemente a credito di IVA**; con l'esercizio dell'opzione gli faccio ottenere il rimborso del credito entro 3 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione annuale IVA e senza dover neppure dimostrarne i requisiti abilitanti (beni strumentali, esportatori abituali, etc.. - vds art. 30 2c DPR 633/72).

3) il cliente effettua già da tempo le proprie transazioni con moneta elettronica anziché cartacea.

In attesa che il Governo provveda a modificare l'art. 3 c.2 del DM 4 agosto 2016 al fine di adeguarlo correttamente alla normativa sul divieto di utilizzo del contante attualmente stabilito a quota euro 3.000,00, posso informare il mio cliente che, aderendo all'opzione *de quo* si trova a beneficiare della **riduzione di 2 anni dei termini di accertamento ai fini IVA e redditi** (di impresa e/o lavoro autonomo) che, quindi scendono a 3 anni dall'esercizio in cui è stata presentata la relativa dichiarazione.

4) ho un cliente che, dovendo effettuare **operazioni esenti/non imponibili IVA superiori a euro 77,47** "corre" tutte le settimane in tabaccheria a comprare le marche da bollo di 2,00 euro da apporre all'atto dell'emissione della fattura. Proponendogli un servizio di fatturazione elettronica, indicando nella stessa la dicitura "**imposta di bollo assolta ai sensi dell'art.6 del DM 17.06.2014**" continua a stampare la copia cartacea da consegnare al cliente però effettuerà il pagamento cumulativo dell'imposta di bollo dovuta su tutte quelle fatture esenti mediante modello F24 entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (codice 2501).

5) il cliente non "regge fisicamente" eventuali **ispezioni in azienda**. Effettuando l'opzione si riduce notevolmente la probabilità di verifica indotta a controlli incrociati su titolari di P.IVA

in quanto sono state previste modalità telematiche di controlli a distanza – testualmente - *tali da ridurre gli adempimenti di tali soggetti, non ostacolare il normale svolgimento dell'attività economica degli stessi ed escludere la duplicazione di attività conoscitiva.*

Spunti di riflessione, quindi, per fare **decidere consapevolmente** il cliente che la fatturazione elettronica può veramente migliorare l'operatività quotidiana delle aziende e degli studi professionali ed i commercialisti, primi fra tutti titolati ad assistere i propri clienti quali indubbi conoscitori nei processi amministrativi, non possono che assumere un ruolo da protagonisti in questa fase di radicale cambiamento.

A noi la scelta.

Robert Braga, Dottore Commercialista e Revisore legale in Novara, presidente della locale Commissione Informatica, componente Forum Fatturazione elettronica presso AdE. Partecipa ai lavori dell'Osservatorio "Professionisti & Innovazione Digitale" della School of Management del Politecnico di Milano, già membro Commissione IT del CNDCEC